



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 11 dicembre 2014, composta da:

Dott.ssa. Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario, relatore

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;



Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n.

18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante "le linee guida, i relativi

questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di

revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una

relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati

(questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione

superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a

5.000 abitanti)".

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario

2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pozzoleone (VI) sulla

base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione

sopra indicata;

VISTA la nota in data 4 novembre 2014 prot. n. 7913 con la quale il

Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota a

firma del Sindaco e del Revisore dei conti prot. n. 9399 del 18 novembre

2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 8231 del 19 novembre 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 94/2014, che ha deferito la questione

all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;



UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;


FATTO

Dall'esame della relazione sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguente, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii, dall'Organo di revisione del Comune di Pozzoleone (VI) emergevano le seguenti criticità:

- 1) **Rendiconto approvato in ritardo** (30/05/2013);
- 2) **Equilibri di bilancio:** deficit di parte corrente (-3,51%), coperto con avanzo di amministrazione ed entrate da permessi di costruire, scostamento tra previsioni ed accertamento nel recupero dell'evasione tributaria, esistenza di procedure esecutive con conseguente sfioramento del parametro di deficiarietà n. 5;
- 3) **Vincoli di bilancio:** mancata adozione delle misure atte a garantire il tempestivo pagamento, impegni per spese di cui al punto 1.14 superiori al limite annuo;
- 4) **Indebitamento: sfioramento del parametro n. 7;**
- 5) **Leggero incremento della spesa di personale;**
- 6) **incarichi di collaborazione autonoma;**

Con nota di risposta pervenuta in data 18 novembre 2014, in epigrafe richiamata, a firma del Sindaco e del Revisore Unico dei Conti, il comune di Pozzoleone forniva le proprie argomentazioni e precisazioni in riscontro ai rilievi istruttori. In particolare:

- 1) quanto al rendiconto approvato in ritardo, l'ente ha opposto che i motivi dipendono dall'aumentata mole degli adempimenti e scadenze.



a carico degli uffici comunali, sottorganico;

- 2) quanto agli **equilibri di bilancio**, l'ente ha comunicato di aver avviato le iniziative utili a garantire l'equilibrio valutando anche misure finalizzate a contenere la spesa corrente;
- 3) quanto allo scostamento tra previsioni ed accertamenti nel **recupero dell'evasione tributaria**, l'ente, ribadito che la previsione si fonda su una stima destinata a trovare conferma nel successivo accertamento, ha rappresentato che in ogni caso i minori accertamenti non hanno originato squilibri in quanto viene operato un continuo monitoraggio;
- 4) quanto allo **sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 5**, l'ente ha comunicato che nel corso dell'esercizio 2014, e precisamente in data 29/5/2014 è stata notificata la rinuncia al procedimento esecutivo e che, pertanto, la somma è stata svincolata;
- 5) quanto alla mancata adozione delle misure organizzative idonee a garantire la **tempestività dei pagamenti**, l'ente ha dichiarato che detta tempestività è monitorata e assicurata, anche in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente stesso; quanto invece al **contenimento delle spesa**, il superamento del limite è dovuto unicamente a spese per autovetture (acquisto del carburante) per un parco veicoli assolutamente minimale;

6) quanto allo **sforamento del parametro di deficitarietà n. 7**, già oggetto di rilievo in occasione dei controlli sul rendiconto



dell'esercizio precedente e comunque in lieve miglioramento, l'ente conferma che nel 2013 non è stato contratto alcun nuovo mutuo;

7) quanto alle **spese di personale** (permane anche nel 2012, come nel 2011, un leggero incremento della spesa di personale rispetto al 2008) l'Ente confermava quanto già riscontrato in occasione dei precedenti controlli relativi all'esercizio 2011, denunciando la grave carenza di personale e chiarendo che la spesa di personale è strettamente conseguente alla programmazione occupazionale 2008/2010;

8) quanto, infine, agli impegni per **incarichi di collaborazione autonoma**, superiori agli stanziamenti iniziali, l'Ente rilevava che detto aumento era stato determinato da necessità manifestatesi in corso di esercizio;

DIRITTO

I. La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata espressamente estesa a tutti gli enti territoriali dall'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Più specificatamente, in relazione ai controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci anche attraverso i revisori dei conti, nei confronti dei quali vengono emanate apposite linee-guida (art. 1, comma



167, della legge n. 266 del 2005). Tale controllo è dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento degli enti territoriali, la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento previsto dall'art. 119, comma 6, della Costituzione.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha altresì chiarito che il sindacato della Corte dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità, ascrivibile alla categoria del *<riesame di legalità e regolarità di tipo complementare al controllo sulla gestione amministrativa>* (sentenza n. 179 del 2007).

La centralità e la necessità di tale ruolo è stata ulteriormente confermata dal potenziamento dei controlli che il legislatore ha voluto delineare con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Infine, l'art. 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del surrichiamato d.l. 174, ha rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, in esito ai quali - in caso di mancato adeguamento dell'ente locale

alle pronunce di accertamento di irregolarità contabili o di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica - è preclusa l'attuazione dei



programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Dal quadro normativo sopra ricostruito - che ha esteso a tutto il territorio nazionale i controlli sugli enti locali e sugli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e degli equilibri della finanza pubblica, configurando un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e consuntivi di ciascun ente locale - e dalla richiamata giurisprudenza della Corte Costituzionale, consegue che l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio, che si collocano pertanto *"su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa"* perché servono a garantire una vigilanza indipendente sugli *"obiettivi di finanza pubblica"* e a tutelare *"l'unità economica della Repubblica"* (Corte costituzionale, sentenza n. 60/2013) e si pongono in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

Per questi motivi, il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali, esercitato dalle Sezioni regionali di controllo, risulta strumentale



alla verifica degli esiti di conformità ai vincoli comunitari e nazionali dei bilanci degli enti locali dell'intero territorio nazionale ed è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengono più opportune.

II. Merito

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2012 del Comune di Pozzoleone, di cui ai rilievi istruttori formulati, la Sezione, pur tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune in sede istruttoria -ampiamente riportato in narrativa-, deve, al fine di prevenire potenziali gravi pregiudizi e danni irreparabili all'equilibrio di bilancio dell'Ente, richiamare l'attenzione dell'Ente sulle osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

II.1. Si premette, comunque, che, alla luce delle precisazioni fornite dall'Amministrazione, possono ritenersi superati i profili di criticità relativi ai vincoli di bilancio e agli incarichi di collaborazione autonoma.

II.2. Permangono invece le riscontrate criticità connesse al ritardo nell'approvazione del rendiconto, agli equilibri di parte corrente, allo

scostamento tra previsioni e accertamenti nel recupero dell'evasione tributaria, allo **sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n.**



5 e 7, alla spesa per il personale (art.1, comma 562 L. 296/2006) per le quali si richiama l'attenzione degli organi tecnici e politici (ognuno per quanto di propria competenza) affinché vengano adottate tutte le possibili misure consequenziali, anche prudenziali, a salvaguardia del bilancio.

II.2.1. Quanto al mancato rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto che, in specie, è stato approvato in data 30 maggio 2013 a causa della rappresentata carenza di personale, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'ente. Si richiamano, in proposito, le conseguenze previste per il ritardo o per l'omissione nell'adozione del predetto (cfr. procedura disciplinata dall'art. 137 TUEL e dall'art. 120, cc. 2 e 3, Cost. per i casi più gravi; limitazioni ope legis di cui agli artt. 161, commi 1 e 3, 186, 187e 203, comma 1, lett. a), TUEL; art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali, nonché art. 227, comma 2 bis, TUEL come introdotto dal d.l. 174/2012). Si osserva, ancora, che in virtù della sua natura di atto prodromico, l'assenza del rendiconto potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato. Pertanto, pur prendendo in considerazione le argomentazioni e giustificazioni fornite sul punto specifico da Codesta Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal richiamare l'attenzione sulla circostanza che, al pari della mancata approvazione, anche il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce



sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore, anche in considerazione di quanto disposto dal comma 2 bis, dell'art. 227 TUEL, che così dispone: *"In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141"* (comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera l), legge n. 213 del 2012 di conversione con modificazioni del d.l. 174/2012).


II.2.2. In relazione agli **equilibri di parte corrente** e alle **criticità connesse allo scostamento tra previsioni ed accertamenti nel recupero dell'evasione tributaria**, la Sezione fa, preliminarmente, presente che il principio del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D.Lgs. 267/2000) non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve essere confermato anche nella gestione annuale. Nello specifico, corre l'obbligo di ricordare anche che la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, ha introdotto all'art. 97 della Costituzione una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le P.A., in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, così esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Ciò sottolineato, la criticità riscontrata nella gestione finanziaria di codesto Comune evidenzia potenziali criticità per la costruzione dei futuri equilibri di bilancio dell'ente e più in generale per una sana



gestione.

A questo proposito, la Sezione fa, anche, presente che l'utilizzo di poste di entrate straordinarie, non ripetibili e l'applicazione dell'avanzo per finanziare spese correnti, non può che essere temporaneo, a valere per il periodo necessario a ricondurre la situazione ad un ordinario equilibrio di parte corrente, ma non può rappresentare un espediente per garantire gli equilibri di bilancio. Rammenta, in proposito, che l'art. 162, co. 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione sia nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio della gestione corrente; equilibrio inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre Titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari. In questo modo, il legislatore ha inteso assicurare un equilibrio economico-patrimoniale, impedendo il finanziamento di spese ordinarie e ricorrenti con entrate straordinarie o in conto capitale. Ne consegue che la spesa corrente deve trovare giusta copertura nelle entrate di parte corrente e che le situazioni di disequilibrio debbono essere, quanto più possibile, evitate, attraverso una definizione attenta ed oculata dei programmi.

La Sezione, pertanto, al fine di prevenire potenziali pregiudizi, non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente sul rispetto non solo del pareggio finanziario ma anche di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico (art. 193 TUEL).



II.2.3. In relazione alla presenza di procedimenti di esecuzione forzata e allo **sforamento del parametro di deficitarietà n. 5** ("Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel") la Sezione, preso atto dell'intervenuto svincolo, nell'esercizio 2014, della somma, non può non sottolineare la necessità che l'ente debba porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di monitorare la presenza di azioni esecutive a proprio carico al fine di rendere più trasparente gli effetti che detti eventi possono determinare sulla gestione dell'ente medesimo e di controllare la consistenza massima delle esecuzioni per limitare gli effetti destabilizzanti sul bilancio di competenza al fine di raggiungere e mantenere il relativo equilibrio.

II.2.4. In relazione allo **sforamento del parametro di deficitarietà n. 7**, "*Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)*" - si osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (165%), benché in miglioramento, determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza

pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della



relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

L'irregolarità derivante dallo sfioramento di uno dei parametri di valutazione della deficitarietà appare, tra l'altro, potenzialmente foriera di futuri pregiudizi, atteso, nel caso in specie che l'entità (165%) rilevata ben potrebbe incidere in sede di mantenimento degli equilibri di bilancio del Comune e più in generale per una sana gestione finanziaria.

Nel ricordare, in proposito, i nuovi obblighi sanciti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 149/2011 ed al fine di prevenire potenziali pregiudizi, si richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri che non si riduca a una burocratica approvazione della relativa delibera. Ciò alla luce anche dei nuovi compiti ad essi demandati dall'art. 147 quinquies TUEL.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2,



del T.U.E.L., dal momento che, come evidenziato, il richiamato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti complessivi che, aggravando lo squilibrio, possano condurre al dissesto.

Si raccomanda, altresì in proposito, di attivare tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro e nel rispetto dei vincoli di legge.

III.2.5 In relazione al **limite per la spesa di personale di cui all'art. 1, comma 562, L. 296/2006**, la Sezione, pur prendendo in debita considerazione quanto addotto dall'Ente in sede istruttoria, evidenzia che la prescritta e doverosa riduzione della spesa di personale rappresenta uno specifico obiettivo di finanza pubblica al cui rispetto devono concorrere sia gli enti sottoposti al patto di stabilità che quelli esclusi - come il comune in esame - in guisa che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa di personale non sia più da considerare mera espressione di un principio di buona gestione al quale tendere, ma rappresenti un vero e proprio obiettivo vincolato dalla cui violazione discende, a titolo di sanzione, il divieto di assunzione. La norma che detto obiettivo pone è, dunque, norma di carattere imperativo, non derogabile (cfr. Sezione Controllo Lombardia, delibere nn. 881/PAR del 16.9.2010 e 882/PAR/2010 del 21.9.2010; delibere di questa Sezione n. 316/2012/PRSP per n. 177/2013/PRSP).

In conseguenza, la violazione della norma vincolistica di riferimento deve formare oggetto di apposita pronuncia, in quanto, come precisato dall'art.1,

comma 676 della legge n. 296/2006, le disposizioni in materia, sono dettate ai fini di tutela dell'unità economica della Repubblica, affinché gli



enti locali concorrano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, ai sensi dell'articolo 77 bis del decreto legge 112/2008 come convertito dalla legge 133/2008, dette disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 terzo comma, e 119 secondo comma della Costituzione.

III. Questa Sezione, conclusivamente, ritiene che, ferme restando tutte le raccomandazioni già formulate in relazione a ciascun elemento di irregolarità/criticità, in relazione alle medesime vada assunta specifica pronuncia ai sensi del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, resa dall'organo di revisione del Comune di Pozzoleone (VI), e della successiva istruttoria, in relazione al rendiconto medesimo:

- 1) accerta il ritardo nell'approvazione del rendiconto, avvenuta in data 30 maggio 2013, oltre il termine di legge;
- 2) invita, per il futuro, l'Amministrazione comunale al rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto;
- 3) accerta il mancato rispetto del parametro di deficiarietà n. 5;
- 4) invita, per il futuro, l'Amministrazione comunale a porre in essere ogni possibile accorgimento al fine di monitorare la presenza di azioni esecutive a proprio carico al fine di rendere più trasparente gli effetti che detti eventi possono determinare sulla gestione dell'ente medesimo e di



controllare la consistenza massima delle esecuzioni per limitare gli effetti destabilizzanti sul bilancio di competenza al fine di raggiungere e mantenere il relativo equilibrio;

- 5) rileva la potenziale criticità degli equilibri di parte corrente, invitando l'Amministrazione comunale a porre in essere ogni misura atta a garantirli;
- 6) accerta che il Comune di Pozzoleone nell'esercizio 2012 ha violato i vincoli posti alla spesa per il personale dall'art. 1, comma 562, L. 296/2006;
- 7) invita l'Amministrazione comunale a prestare, anche per il futuro adeguata attenzione ai limiti fissati dalla legge per il contenimento delle spese di personale e delle spese in generale ed alle norme che li disciplinano;
- 8) accerta l'avvenuto sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7- *Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL)* – atteso che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 165%;
- 9) invita l'Amministrazione comunale a monitorare attentamente gli andamenti gestori ed il livello di indebitamento attivandosi al fine di rispettarne gli specifici parametri;




10) richiama l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, organo di revisione, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza) e degli organi politici sulla necessità di vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente in relazione a tutte le criticità e/o irregolarità riscontrate

11) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone (VI) per quanto di rispettiva competenza.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2014.


Il Magistrato estensore

Dott.ssa Daniela Alberghini



Il Presidente f.f.

dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria il **30 DIC. 2015**

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

